

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Deliberazione n. 3 del 11/02/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

L'anno **duemilasedici** il giorno **undici** del mese di **febbraio** alle ore **20:00**, nella sala consiliare del Comune di Faenza si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio dell'Unione.

Risultano presenti i signori Consiglieri

ALBONETTI RICCARDO	Presente
BERTI CHIARA	Presente
BOSI NICCOLÒ	Assente
BRICCOLANI STEFANO	Presente
CASADIO ORIANO	Presente
CATANI GUIDO	Assente
CAVINA DANILO	Presente
CAVINA PAOLO	Presente
CEMBALI NICOLETTA	Presente
CERICOLA TIZIANO	Presente
CERONI ILENIA	Presente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Assente
LAGHI DARIO	Presente
MALMUSI ROBERTA	Assente
MALPEZZI GIOVANNI	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
MINARDI VINCENZO	Assente
MORINI GIOVANNI	Presente
NICOLARDI ALFONSO	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente
PALLI ANDREA	Presente
RAFUZZI ROSA ALBA	Assente
SALVATORI ENRICO	Assente
SPAGNOLI ROBERTO	Assente
UNIBOSI MARCO	Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 8

E' presente l'Assessore esterno al Consiglio ::

MISSIROLI DAVIDE

Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dell'Unione della Romagna Faentina, Dott.ssa MARIA LUISA MARTINEZ.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
Albonetti Riccardo, Necki Edward Jan, Unibosi Marco.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO sottopone per l'approvazione il punto posto all'ordine del giorno.

L'assessore Malpezzi illustra l'argomento.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

VISTO lo Statuto dell'Unione della Romagna Faentina, approvato con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di FAENZA	delibera n. 278 del 08/11/2011
Consiglio Comunale di BRISIGHELLA	delibera n. 71 del 03/11/2011
Consiglio Comunale di CASOLA VALSENIO	delibera n. 71 del 22/10/2011
Consiglio Comunale di CASTEL BOLOGNESE	delibera n. 53 del 28/10/2011
Consiglio Comunale di RIOLO TERME	delibera n. 65 del 20/10/2011
Consiglio Comunale di SOLAROLO	delibera n. 73 del 25/10/2011

DATO ATTO che lo Statuto dell'Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato all'Albo Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all'Unione per trenta giorni consecutivi, così come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo è compiutamente entrato in vigore, ai sensi dell'art. 62, comma 2, dello Statuto medesimo;

Normativa:

- Visto la legge 17 agosto 2005, n.174.
- Vista la legge 14.02.1963 n. 161 come modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142.
- Visto il DL 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge n.40/2007.
- Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1.
- Vista la legge regionale 4 agosto 1992, n.32.

- Visto il D.Lgs. 59/2010.

Precedenti

- Richiamati gli atti deliberativi dei Consigli comunali dei sei Comuni che aderiscono all'Unione della Romagna Faentina con i quali sono stati approvati i Regolamenti Comunali dell'acconciatura (barbieri e parrucchieri) e delle estetiste.

Motivo del provvedimento

- Premesso che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo hanno condiviso l'obiettivo strategico di giungere alla realizzazione di una unione di comuni, mediante il percorso di allargamento dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai tre restanti Comuni del distretto socio sanitario;
- Premesso che i Consigli dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo e dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno approvato il "Documento di indirizzo per la realizzazione di una Unione di Comuni coincidente con il Distretto socio-sanitario mediante l'allargamento dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo" e si sono impegnati a promuovere tutti i passaggi tecnici e politici per realizzare concretamente l'unione comprensoriale;
- Premesso che su proposta del Consiglio dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, i Consigli dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo hanno approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione della Romagna Faentina e che l'atto costitutivo dell'Unione della Romagna Faentina è stato stipulato dai sei Sindaci in data 30/11/2011 (atto Repertorio Comune di Faenza n. 4809);
- Premesso che i Comuni aderenti all'Unione hanno deliberato di conferire all'Unione della Romagna Faentina il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Premesso che il progetto che ha portato al conferimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive ha indicato, tra le condizioni preliminari che consentano di conseguire efficienza ed efficacia nella gestione del servizio, la omogeneizzazione dei Regolamenti comunali e delle Ordinanze che disciplinano l'esercizio dell'attività delle imprese attivate sul territorio dell'Unione;
- Considerato che con la costituzione dell'Unione della Romagna Faentina si impone l'esigenza di unificare le regolamentazioni comunali vigenti in materia di esercizio delle attività delle imprese presenti sul territorio dei diversi Comuni che fanno parte della stessa;
- Premesso che ogni Comune della Unione della Romagna Faentina ha un proprio Regolamento comunale per le attività di acconciatura e per le attività di estetista che risultano in linea di massima quasi identici (nel senso che sono improntati ai principi della liberalizzazione introdotti con il D.Lgs. 59/2010), pur se in alcune parti permangono delle differenze nella stesura;
- Considerata, altresì, l'esigenza di aggiornare queste regolamentazioni in un'ottica di unificazione della regolamentazione che deve essere identica all'interno dell'Unione, per evidenti ragioni di semplificazione e snellimento burocratico;
- Premesso che la bozza del nuovo "Regolamento comunale dell'attività di acconciatore" e del nuovo "Regolamento comunale dell'attività di estetista" è stato preventivamente trasmesso anche alle organizzazioni sindacali degli artigiani;
- Vista l'istruttoria espletata;
- Visto il parere favorevole espresso dalle associazioni CNA e Confartigianato di

- Faenza prot. 19247 del 22/12/2015;
- Dato atto che le risultanze conclusive di tale istruttoria sono allo stato contenute nell'Allegato A al presente atto deliberativo con il quale si provvede ad approvare con validità ed efficacia per i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina l'aggiornamento del "Regolamento comunale dell'attività di acconciatore" e l'aggiornamento del "Regolamento Comunale dell'attività di estetista", in un'ottica di unificazione della normativa regolamentare;
 - Valutato che tali modifiche alle discipline regolamentari comunali non comportano impegni di spesa sul bilancio dell'Unione della Romagna Faentina;

VISTI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti per alzata di mano l'approvazione della presente deliberazione, che riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri votanti	n. 15
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	n. //
Astenuti	n. 02 (Laghi - Necki)

DELIBERA

1. Approvare con validità ed efficacia estesa ai sei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina l'aggiornamento del :
 - a) Regolamento comunale disciplinante l'attività di "acconciatore" nelle risultanze di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
 - b) Regolamento comunale disciplinante l'attività di "estetista" nelle risultanze di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. Dichiarare abrogate dalla data di approvazione del presente atto le disposizioni contenute nei regolamenti comunali esistenti nei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina disciplinanti le attività di "acconciatore" e di "estetista".

Il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri votanti	n. 15
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	n. //
Astenuti	n. 02 (Palli - Necki)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

DELIBERA

DICHIARARE l'immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MARTINEZ MARIA LUISA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS**

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Regolamento dell'attività di acconciatore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e rinvio alle leggi

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di acconciatore, barbiere, parrucchiere (comunque denominato) di cui alla Legge 17 agosto 2005, n.174, nonché di cui alla Legge 14.02.1963 n. 161 come modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142, di cui al DL 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in Legge n.40/2007 e di cui all'art.77 del D.Lgs. n. 59/2010.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge n.174/2005, nonché la Legge 14.2.1963 n.161 come modificata ed integrata dalla Legge 23.12.1970 n.1142 e dalla Legge 29 ottobre 1984 n. 735, nonché l'art.77 del D.Lgs. 59/2010 in quanto applicabili.
3. Sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento comunale delle attività di acconciatore vigente alla data di approvazione del presente atto.

Art. 2 - Svolgimento dell'attività

1. Nello stesso locale possono essere svolte con distinte titolarità più attività di acconciatura, sempre che sussistano i requisiti professionali, edilizi e igienico sanitari richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
2. L'attività di acconciatore, barbiere, parrucchiere comunque denominato, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, può essere svolta anche con distinta titolarità unitamente all'attività di estetista negli stessi locali, sempre che sussistano i requisiti professionali, edilizi e igienico sanitari richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
3. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante, salvo che tale attività sia eccezionalmente esercitata a favore di persone impossibilitate per motivi di salute a recarsi presso l'esercizio o in particolari e straordinarie occasioni.

Art. 3 – Abilitazione professionale

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessaria l'abilitazione professionale di cui all'art.3 della Legge n.174 del 17/08/2005, così come già previsto dalla Legge n.161/1963 e dall'art. 2 della Legge n.1142/1970; l'abilitazione professionale di cui sopra richiesta ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore deve essere posseduta:
 - a) nelle imprese individuali: dal titolare o dal responsabile tecnico dell'azienda;
 - b) nelle imprese gestite in forma societaria: dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività, o dal responsabile tecnico dell'azienda.In ogni caso, ai sensi dell'art.3, comma 5 della Legge 174/2005, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza, in modo esclusivo, durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.
2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 operano sotto la diretta responsabilità del titolare, dei soci partecipanti o del responsabile tecnico dell'azienda in possesso di tale qualifica.

3. Nello stesso locale o in locali comunicanti possono essere concentrate anche attività compatibili di diversa natura (commerciale, artigianale, ecc...), fatto salvo il rispetto della normativa urbanistica, edilizia, tecnico-impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria.

Art. 4 – Segnalazione certificata di inizio attività e comunicazioni

1. Colui che intende:
 - a) iniziare una nuova attività
 - b) trasferire l'attività in nuovi locali
 - c) subentrare nella titolarità di una attività esistente
 - d) modificare i locali (ampliamento, riduzione)deve presentare al SUAP (Sportello unico per le attività produttive) una segnalazione certificata di inizio attività con le modalità predisposte dal SUAP. L'attività di acconciatore, barbiere o parrucchiere (comunque denominato) non può essere subordinata al rispetto di distanze minime o al rispetto di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altre imprese svolgenti la medesima attività. Nella segnalazione il dichiarante deve attestare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici, edilizi, tecnico impiantistici, di sicurezza ed igienico sanitari.
2. Nei casi di :
 - a) modifica della ragione sociale;
 - b) trasformazione dei patti sociali con o senza ingresso/uscita di soci;
 - c) sostituzione della persona cui è affidata la direzione dell'esercizio;il titolare o il legale rappresentante è tenuto a comunicare al SUAP entro 30 giorni la modifica intervenuta.
3. Le imprese titolari di autorizzazione in base alla Legge n.161/1963 come modificata dalla L.1142/1970 ed esistenti alla data di entrata in vigore del DL 7/2007, convertito in Legge 40/2007, conservano il diritto a proseguire l'attività di acconciatore, barbiere o parrucchiere (comunque denominato) nei locali autorizzati e non sono tenute a presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività, fatti salvi i casi di trasferimento di sede e di modifica dei locali.

Art. 5 - Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'attività a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte in possesso della qualificazione professionale può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver preventivamente presentato la segnalazione certificata di inizio attività corredata della documentazione prevista, fatti sempre salvi i diritti acquisiti in caso di subentro senza modifica dei locali.

Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte in possesso della qualificazione professionale deve iniziare l'attività entro 6 mesi dalla data di acquisizione dell'attività. Qualora non inizi l'attività entro il termine di cui sopra decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga nel caso di comprovata necessità.
3. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare la sospensione dell'attività per un periodo di anni 1 computato dalla data del decesso trascorso il quale, se non sono intervenute proroghe per comprovata necessità o se non è intervenuta la cessione d'azienda, si procede d'ufficio con la decadenza dal diritto di proseguire nell'attività.
4. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso di qualificazione professionale non può iniziare l'attività, né può cedere ad altri l'azienda in questa fase; se non consegue la qualificazione

professionale entro 6 mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa, salvo proroga nel caso di comprovata necessità; se consegue la qualificazione professionale entro il termine di cui sopra deve iniziare l'attività previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività entro 6 mesi dalla data di conseguimento della qualificazione professionale, pena la decadenza dal diritto di continuare l'attività del dante causa.

5. In tutti i casi di subingresso di cui sopra regolarmente documentati senza modifica dei locali il subentrante può continuare immediatamente l'attività.

Art. 6 - Sospensione

1. Qualora si verificano cause di forza maggiore che impediscano la continuazione dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al SUAP. Il titolare ha diritto a sospendere l'attività per un periodo massimo di 12 mesi, salvo proroghe in caso di comprovata necessità.
2. Il periodo feriale (non superiore ai 30 gg.) non va comunicato al SUAP.
3. Qualora il locale o l'esercizio dell'attività non risulti conforme alla normativa urbanistica, edilizia, tecnico/impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria, possono a seconda dei casi essere fissati dei termini per l'adeguamento o può essere sospesa l'attività con conseguente chiusura temporanea dell'esercizio. Sono fatti salvi i diritti acquisiti in ordine alla superficie e alle dimensioni e caratteristiche dei locali esistenti.
4. Può essere sospesa l'attività con conseguente chiusura temporanea dell'esercizio nel caso di recidiva nella violazione delle disposizioni del presente regolamento e di quelle attinenti agli orari fino a un massimo di 20 giorni.

Art. 7 - Decadenza

1. L'attività è dichiarata decaduta:
 - a) qualora il titolare non presenti i documenti mancanti entro i termini prefissati o non provveda entro il termine fissato agli adeguamenti necessari per conformare i locali e/o l'attività alla normativa urbanistica, edilizia, tecnico/impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria;
 - b) qualora il titolare dell'attività sospenda per un periodo superiore a 12 mesi l'attività;
 - c) qualora il titolare non risulti più in possesso della qualificazione professionale;
 - d) qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 8 - Orario

1. L'orario è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza, sentito il parere delle associazioni di categoria.

Art. 9 - Vigilanza e sanzioni

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altro organo competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento.
2. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla Legge n.174/2005, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla Legge n.689/1981 e successive modificazioni.
3. Nel caso di attività esercitata senza la segnalazione certificata di inizio attività, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è disposta l'immediata cessazione dell'attività.
4. Per le violazioni in materia urbanistica, edilizia, tecnico/impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

5. In caso di violazione alle restanti disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie prevista dall'art.7 bis del TUEL.
6. Oltre alle sanzioni indicate nel 1° comma possono essere adottati i seguenti provvedimenti per i casi di recidiva e in ordine di gravità:
 - a) diffida;
 - b) sospensione dell'attività con chiusura temporanea dell'esercizio fino a un massimo di 20 giorni.

Regolamento dell'attività di estetista

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e rinvio alle leggi

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di estetista di cui alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, alla Legge regionale 4 agosto 1992, n.32, di cui al DL 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in Legge 40/2007 e di cui all'art.78 del D.Lgs. n.59/2010.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in quanto applicabili.
3. Sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento comunale delle attività di estetista vigente alla data di approvazione del presente atto.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, nonché altre attività soggette a specifiche normative, come:
 - a) le attività di terapeuta della riabilitazione, disciplinate fra le professioni svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - b) l'attività di podologo, esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - c) le attività di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness" svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25/02/2000 n. 13;
 - d) l'attività di naturopata del benessere disciplinata dalla Legge regionale 21/02/2005 n. 11.
5. Sono riconducibili all'attività di estetica così come disciplinata dal presente Regolamento le seguenti mansioni e/o attività:
 - a) attività effettuate sulla superficie del corpo, con la specifica finalità del mantenimento e miglioramento delle caratteristiche estetiche, quali trucco, depilazione, manicure, pedicure, massaggi estetici, ginnastica estetica;
 - b) attività di disegno epidermico o trucco semipermanente, ovvero trattamenti duraturi, ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti,
 - c) l'attività di onicotecnica, che consiste nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione delle unghie, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle;
 - d) i trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali sauna e bagno turco;
 - e) centri di abbronzatura o solarium, ovvero l'attività inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;

Art. 2 - Svolgimento dell'attività

1. Nello stesso locale possono essere svolte con distinte titolarità più attività di estetica, sempre che sussistano i requisiti professionali, edilizi e igienico sanitari richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
2. L'attività di acconciatore, barbiere, parrucchiere comunque denominato, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, può essere svolta anche con distinta titolarità unitamente all'attività di estetista negli stessi locali, sempre che sussistano i requisiti professionali, edilizi e igienico sanitari richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

3. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante, salvo che tale attività sia eccezionalmente esercitata a favore di persone impossibilitate per motivi di salute a recarsi presso l'esercizio o in particolari e straordinarie occasioni.

Art. 3 – Qualifica professionale

1. Per esercitare l'attività di estetista è necessaria la qualifica professionale di cui alla Legge n.1/1990; la qualificazione professionale di cui all'art.3 della Legge n.1/1990 richiesta ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista deve essere posseduta:
 - a) nelle imprese individuali: dal titolare o dal responsabile tecnico dell'azienda;
 - b) nelle imprese gestite in forma societaria: dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività, o dal responsabile tecnico dell'azienda.In ogni caso, ai sensi dall'art.3 della Legge n.1/1990, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetica deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza, in modo esclusivo, durante lo svolgimento dell'attività di estetista.
2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 operano sotto la diretta responsabilità del titolare, dei soci partecipanti o del responsabile tecnico dell'azienda in possesso di tale qualifica.
3. Nello stesso locale o in locali comunicanti possono essere svolte anche attività compatibili di diversa natura (commerciale, artigianale, ecc....), fatto salvo il rispetto della normativa urbanistica, edilizia, tecnico-impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria.

Art. 4 – Segnalazione certificata di inizio attività e comunicazioni

1. Colui che intende:
 - a) iniziare una nuova attività
 - b) trasferire l'attività in nuovi locali
 - c) subentrare nella titolarità di una attività esistente
 - d) modificare i locali (ampliamento, riduzione)deve presentare al SUAP (Sportello unico per le attività produttive) una segnalazione certificata di inizio attività con le modalità predisposte dal SUAP. L'attività di estetista non può essere subordinata al rispetto di distanze minime o a al rispetto di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altre imprese svolgenti la medesima attività; nella segnalazione certificata di inizio attività il dichiarante deve attestare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici, edilizi, tecnico impiantistici, di sicurezza ed igienico sanitari.
2. Nei casi di :
 - a) modifica della ragione sociale;
 - b) trasformazione dei patti sociali con o senza ingresso/uscita di soci;
 - c) sostituzione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda;il titolare o il legale rappresentante è tenuto a comunicare al SUAP entro 30 giorni la modifica intervenuta.
3. Le imprese titolari di autorizzazione in base alla Legge 1/1990 ed esistenti alla data di entrata in vigore del DL 7/2007, convertito in Legge 40/2007, conservano il diritto a proseguire l'attività di estetista nei locali autorizzati e non sono tenute a presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività, fatti salvi i casi di trasferimento di sede e di modifica dei locali.

Art. 5 - Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'attività a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte in possesso della qualificazione professionale può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver preventivamente presentato la segnalazione certificata di inizio attività corredata della documentazione prevista, fatti sempre salvi i diritti acquisiti in caso di subentro senza modifica dei locali.
Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte in possesso della qualificazione professionale deve iniziare l'attività entro 6 mesi dalla data di acquisizione dell'attività. Qualora non inizi l'attività entro il termine di cui sopra decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga nel caso di comprovata necessità.
3. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare la sospensione dell'attività per un periodo di anni 1 computato dalla data del decesso, trascorso il quale, se non sono intervenute proroghe per comprovata necessità o se non è intervenuta la cessione d'azienda si procede d'ufficio con la decadenza dal diritto di proseguire nell'attività.
4. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso di qualificazione professionale non può iniziare l'attività, né può cedere ad altri l'azienda in questa fase; se non consegue la qualificazione professionale entro 6 mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa, salvo proroga nel caso di comprovata necessità; se consegue la qualificazione professionale entro il termine di cui sopra deve iniziare l'attività previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività entro 6 mesi dalla data di conseguimento della qualificazione professionale, pena la decadenza dal diritto di continuare l'attività del dante causa.
5. In tutti i casi di subingresso di cui sopra regolarmente documentati senza modifica dei locali il subentrante può continuare immediatamente l'attività.

Art. 6 - Sospensione

1. Qualora si verificano cause di forza maggiore che impediscano la continuazione dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni il titolare dell'attività è tenuto a darne comunicazione al SUAP. Il titolare ha diritto a sospendere l'attività per un periodo massimo di 12 mesi, salvo proroghe in caso di comprovata necessità.
2. Il periodo feriale (non superiore ai 30 gg.) non va comunicato al SUAP.
3. Qualora il locale o l'esercizio dell'attività non risulti conforme alla normativa urbanistica, edilizia, tecnico impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria, possono a seconda dei casi essere fissati dei termini per l'adeguamento o può essere sospesa l'attività con conseguente chiusura temporanea dell'esercizio. Sono fatti salvi i diritti acquisiti in ordine alla superficie e alle dimensioni e caratteristiche dei locali esistenti.
4. Può essere sospesa l'attività con conseguente chiusura temporanea dell'esercizio nel caso di recidiva nella violazione delle disposizioni del presente regolamento e di quelle attinenti agli orari fino a un massimo di 20 giorni.

Art. 7 - Decadenza

1. L'attività è dichiarata decaduta:
 - a) qualora il titolare non presenti i documenti mancanti entro i termini prefissati o non provveda entro il termine fissato agli adeguamenti necessari per conformare i locali e/o l'attività alla normativa urbanistica, edilizia, tecnico impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria;

- b) qualora il titolare dell'attività sospenda per un periodo superiore a 12 mesi l'attività;
- c) qualora il titolare non risulti più in possesso della qualificazione professionale;
- d) qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 8 - Orario

1. L'orario è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza, sentito il parere delle associazioni di categoria.

Art. 9 – Attività di tatuaggio e piercing

1. L'attività di tatuaggio e piercing deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni deliberate dalla Giunta regionale con delibera n. 465 del 11 aprile 2007. Colui che intende svolgere questa attività deve preventivamente presentare una segnalazione certificata di inizio attività indirizzata al SUAP con le modalità predisposte dal SUAP.
Fermo stando il rispetto dei requisiti edilizi ed igienico sanitari, per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing non occorre la qualificazione professionale prevista dalla Legge 1/1990.

Art. 10 - Vigilanza e sanzioni

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altro organo competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della L. 1/1990 è inflitta dall'autorità competente una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 con le procedure della L. n.689/1981.
3. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza la segnalazione certificata di inizio attività è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.032,00.
4. Nei casi di cui sopra si ordina la cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.
5. Per le violazioni in materia urbanistica, edilizia, tecnico/impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.
6. In caso di violazione alle restanti disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie prevista dall'art.7 bis del TUEL.
7. Oltre alle sanzioni indicate nel presente articolo l'Amministrazione comunale può adottare i seguenti provvedimenti, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:
 - a) diffida;
 - b) sospensione dell'attività con chiusura temporanea dell'esercizio fino a un massimo di 20 giorni.



Proposta n. 2015 / 1264
SERVIZIO SUAP

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/01/2016

IL RESPONSABILE
FACCHINI CLAUDIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO SUAP

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1264 / 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA A
SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 13/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARANI MAURIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Proposta n. 2015 / 1264
SERVIZIO SUAP

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA A
SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito ai quali si osserva che.....

.....
.....

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 25/01/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio n. 3 del 11/02/2016

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI
ESTETISTA A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16/02/2016 .

Li, 16/02/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NALDI EMANUELA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)